



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

A TUTTI GLI AVVOCATI ISCRITTI
LORO SEDI

OGGETTO: PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Nella seduta del 16/4/2015 il Consiglio dell'Ordine,

- rilevato che un numero sempre più elevato di istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile risultano incomplete per mancata indicazione di dati e/o mancata produzione di documentazione necessaria ai fini di decidere sull'ammissibilità delle stesse;
- ritenuto che il termine per l'integrazione – di cui all'art. 123 DPR 115/2002 – è previsto solo ai fini di produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nell'istanza (art. 79, comma 3, DPR 115/2002)

HA DISPOSTO

che le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che risulteranno non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 78 e 79 del DPR 115/2002, e quelle che risulteranno carenti di indicazioni e/o documentazione necessaria ai fini di accertare:

- a) La competenza del Consiglio a decidere sull'istanza (art. 124, comma 2, DPR 115/2002)
- b) La sussistenza delle condizioni di reddito dell'istante (art. 76 DPR 115/2002)
- c) La non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio (art. 122 DPR 115/2002);

saranno **rigettate**, salva la facoltà dell'istante di ri-presentare la domanda in conformità alle prescrizioni di legge.

Alessandria, lì 17/04/2015

Il Consigliere Delegato al Patrocinio a spese dello Stato

Avv. Elena M. Barbieri

ù